



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE**  
**Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 12232 DEL 30/11/2021**

**OGGETTO:** Approvazione graduatoria unica regionale provvisoria degli aspiranti agli incarichi al convenzionamento per la medicina generale da valere per l'anno 2022.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

**Visto** il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

**Visto** l'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 21/06/2018 che prevede, ai fini dell'attivazione degli incarichi convenzionali da conferire da parte delle Aziende USL della Regione, la formulazione di una graduatoria unica regionale adottando le modalità espressamente previste dagli artt. 2 e 3 dell'A.C.N. sopra richiamato.

**Considerato** che, con deliberazione n.1609 del 03/11/1999, la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 02/03/1999, ha emanato le direttive per il trasferimento, all'Ufficio Centrale Regionale già costituito con D.G.R. n.4495 del 15/07/1997, dei compiti relativi la predisposizione della graduatoria in oggetto;

**Preso atto** che con nota prot. n. 0243031 del 29/011/2021 l'Ufficio Centrale Regionale ha inviato, al Servizio Amministrativo e Risorse umane del SSR della Direzione Regionale Salute, Welfare, la **graduatoria provvisoria regionale medicina generale valevole per l'anno 2022**, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

**Rilevato** che a seguito della valutazione, delle domande presentate dagli interessati, espletata dall'Ufficio Centrale regionale, ai sensi degli artt. 2 e 3 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 21/06/2018, sono da escludersi, dalla graduatoria di cui trattasi, le domande dei medici inseriti nel documento: **"Graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale Anno 2022 Elenco esclusioni"**, per le motivazioni contenute nello stesso documento che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente  
D E T E R M I N A**

1. di approvare la graduatoria provvisoria regionale dei medici di medicina generale da valere per l'anno 2022, così come predisposta dall'ufficio Centrale Regionale e, allegata alla presente determinazione dirigenziale a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che sono esclusi, dalla graduatoria di cui al punto precedente, i medici richiamati nel documento **"Graduatoria unica regionale provvisoria di medicina generale anno 2022 Elenco esclusioni"**, per le motivazioni in esso contenute che, allegato alla presente determinazione dirigenziale, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale sopra citato, la pubblicazione, della graduatoria provvisoria da valere per l'anno 2022, sul sito istituzionale della Regione – Area Salute -;
4. di inviare il presente atto alle Aziende UU.SS.LL. della Regione;
5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/11/2021

L'Istruttore  
Fabio Feliciotti

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile  
Fabio Feliciotti  
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 30/11/2021

Il Dirigente  
- Davina Boco  
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2